



PROVINCIA
DI TERAMO

**REGOLAMENTO
RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
E L'INNOVAZIONE**

Approvato con deliberazione del Presidente n. 531 del 29.12.2015, modificato con successive deliberazioni del Presidente n. 352 del 15/12/2017.

Indice generale

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Determinazione fondo funzioni tecniche e innovazione.....	3
Art. 3 Figure professionali.....	4
Art. 4 Criteri di ripartizione del fondo per l'attribuzione degli incentivi.....	4
Art. 5 Modalita' dl conferimento degli Incarichi.....	6
Art. 6 Modalita' e tempi per la liquidazione dell'incentivo.....	7
Art. 7 Sicurezza nei cantieri e formazione.....	7
Art. 8 Oneri previdenziali e fiscali - competenze.....	8
Art. 9 Norme finali.....	8

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Esso è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito riportato brevemente D. Lgs. 50/16
2. L'erogazione dei compensi in parola è riferita alle attività finalizzate alla realizzazione di lavori, forniture e servizi pubblici effettivamente appaltati, compresa la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante, limitatamente ai casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b, c, ed e del D. Lgs. 50/16 o dall'art. 106 comma 2 del medesimo Decreto qualora gli errori e le omissioni del progetto esecutivo siano stati commessi da progettista diverso dal direttore dei lavori e quest'ultimo sia interno.
3. Per quanto riguarda le attività di cui al precedente comma, svolte per conto o in concorso con altri Enti, le relative convenzioni o accordi di programma dovranno individuare la percentuale di attività da svolgere, al fine di consentire l'erogazione degli incentivi spettanti al personale tecnico- amministrativo dell'Ente, da corrispondere nella misura e con le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale avente qualifica dirigenziale.
5. L'incentivo è riconosciuto per la conduzione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura pubblica.
6. L'incentivo è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., ed è erogato al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni (ivi compresa la quota che è a carico della Provincia) con inclusione dell'IRAP, come espresso dalla Corte dei Conti sez. Riunite in sede di controllo n. 33/contr./2010.

Art. 2 Determinazione fondo funzioni tecniche e innovazione

1. La somma da destinare alla costituzione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione è determinata nel 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera, un lavoro o servizio pubblico.
2. Una somma pari all' 80% del suddetto fondo è destinata agli incentivi a favore del responsabile del procedimento, dei verificatori, della direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, del collaudatore, nonché dei loro collaboratori, è stabilita in rapporto ai criteri di ripartizione definiti dal presente Regolamento.
3. La restante parte pari al 20% dello stesso fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo

svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori..

4. Per garantire la qualità dei progetti, il mantenimento delle strumentazioni a supporto dei progettisti (hardware e software tecnici, strumenti ottici di misurazione ed altro) e il continuo aggiornamento professionale mediante acquisto di libri e manuali tecnici, l'aliquota da riservare al Settore tecnico non può comunque essere inferiore al 50% della somma di cui al comma 3.

5. In ogni caso l'importo di cui al comma 2 è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 3 Figure professionali

1. Il personale destinatario degli incentivi, individuato ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/16, è composto dal RUP (Responsabile unico del procedimento) nonché dagli eventuali incaricati della direzione dei lavori, o della direzione dell'esecuzione, della vigilanza, del collaudo tecnico, amministrativo ovvero della verifica di conformità, nonché da altre figure professionali individuate dal RUP come suoi collaboratori, intendendo per questi ultimi tutti quei dipendenti interni dell'Ente appartenenti alle figure professionali tecniche, amministrative e contabili che contribuiscono in maniera significativa alle attività intellettuali e materiali necessarie.

2. Le quote parti degli incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono eseguite da personale tecnico della Provincia, in quanto affidate a professionisti esterni all'organico della Provincia medesima, non possono essere liquidate e costituiscono economie di bilancio.

Art. 4 Criteri di ripartizione del fondo per l'attribuzione degli incentivi

1. Il fondo, come sopra determinato, sarà distribuito tra gli incaricati delle varie fasi di realizzazione dei LL.PP. come di seguito specificato:

FASE 1 - programmazione 25%

FASE 2 - esecuzione 75%

Nell'ambito delle suddette due fasi è necessario distinguere ogni singola attività concernente sia quelle della programmazione, sia quelle dell'esecuzione ed è necessario, per ciascuna di esse, attribuire una quota percentuale di incentivo spettante:

FASE 1 - PROGRAMMAZIONE LAVORI

Ai componenti del gruppo di supporto proposti dal RUP ed individuati dal Dirigente nel provvedimento di nomina, possono essere attribuiti i compensi incentivanti sulla base della seguente proporzione :

il **25%** della quota al responsabile unico del procedimento (RUP) per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per le attività di Responsabile Unico del Procedimento;

il **62%** della quota, per la verifica preventiva dei progetti e il coordinamento dei tecnici esterni, è attribuita al gruppo tecnico di supporto al RUP ex art. 31, comma 9 del D. Lgs 50/2016, qualora individuato;

il **2%** ove ricorra l'esigenza di attivare le procedure di esproprio, viene riservato per i dipendenti amministrativi dell'ufficio esproprio; in caso contrario, la quota torna al gruppo di supporto;

il 4% ai collaboratori del RUP incaricati di seguire e predisporre gli atti relativi a tutte le fasi amministrative necessarie alla realizzazione del progetto.

l'1% ai collaboratori contabili del RUP incaricati di seguire e predisporre gli atti relativi alla fase contabile di accertamento e verifica della copertura finanziaria, fino all'impegno e liquidazione della spesa;

il 6% ai collaboratori del RUP incaricati di seguire e predisporre gli atti relativi alla fase dell'appalto, della predisposizione dei bandi e della gestione della gara fino all'affidamento definitivo;

FASE 2 - ESECUZIONE LAVORI

Ai componenti dell'ufficio di direzione lavori e al gruppo di supporto proposti dal RUP ed individuati dal Dirigente nel provvedimento di nomina, possono essere attribuiti i compensi incentivanti sulla base della seguente proporzione :

il 14% della quota al Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

il 25% alla Direzione Lavori;

il 2% all'Ispettore di cantiere, se nominato, altrimenti la quota torna alla Direzione Lavori;

il 45% ai collaboratori tecnici del RUP incaricati di seguire e predisporre gli atti relativi a tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell'opera.

il 3% al collaudatore ovvero al verificatore della conformità, se nominati, altrimenti al Direttore dei Lavori o al Direttore dell'esecuzione che redigono il certificato di regolare esecuzione;

il 2% ove ricorra l'esigenza di attivare le procedure di esproprio, viene riservato per i dipendenti tecnici-amministrativi dell'ufficio espropri; in caso contrario, la quota torna ai collaboratori tecnici;

il 6% ai collaboratori amministrativi del RUP incaricati di seguire e predisporre gli atti relativi a tutte le fasi amministrative necessarie alla realizzazione del progetto.

l'1% ai collaboratori contabili del RUP incaricati di predisporre gli atti della fase contabile di accertamento e verifica della copertura finanziaria, fino all'impegno e liquidazione della spesa;

l'1% ai collaboratori amministrativi del RUP incaricati di curare e predisporre tutta la documentazione amministrativa per la sottoscrizione del contratto di appalto;

l'1% ai collaboratori del RUP incaricati di curare la stipula del contratto di appalto;

FASE 3 - PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE SERVIZI E FORNITURE

Ai componenti del gruppo di supporto proposti dal RUP ed individuati dal Dirigente nel provvedimento di nomina, possono essere attribuiti i compensi incentivanti sulla base della seguente proporzione :

il 20% della quota al responsabile del procedimento per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per le attività di Responsabile Unico del Procedimento;

il 65% della quota, è attribuita al Responsabile dell'Esecuzione ed al gruppo di supporto al RUP;

il 8% ai collaboratori amministrativi del RUP incaricati di seguire e predisporre gli atti relativi a tutte le fasi necessarie alla realizzazione del progetto.

l'1% ai collaboratori contabili del RUP incaricati di predisporre gli atti della fase contabile di accertamento e verifica della copertura finanziaria, fino all'impegno e liquidazione della spesa;

il 4% ai collaboratori del RUP incaricati di seguire e predisporre gli atti relativi alla fase dell'appalto, della predisposizione dei bandi e della gestione della gara fino all'affidamento definitivo ; altrimenti sarà assegnata in parti uguali tra il Responsabile dell'Esecuzione e gruppo di supporto al RUP ed i collaboratori amministrativi;

l'1% ai collaboratori del RUP incaricati di richiedere e predisporre tutta la documentazione amministrativa per la sottoscrizione del contratto di appalto;

l'1% ai collaboratori del RUP incaricati di curare la stipula del contratto di appalto;

Nella ipotesi in cui il Dirigente del Settore, avendone i requisiti, assume l'incarico di RUP, la quota percentuale dell'incentivo costituisce economia, fatte salve le quote spettanti ai suoi collaboratori.

2. Come per Legge, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo. Il controllo del detto limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo è effettuato a cura del servizio di ragioneria e del personale in sede di erogazione.

3. Alla liquidazione degli incentivi deve provvedere obbligatoriamente la Provincia di Teramo anche in caso di incarichi conferiti al personale della Provincia da altre Amministrazioni. A tale fine le altre Amministrazioni dovranno trasferire direttamente alla provincia di Teramo le somme per la quota spettante a ciascun dipendente.

Art. 5 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori è, di norma, il Dirigente del Settore tecnico competente se in possesso di requisiti.

2. Il Dirigente, per i progetti di competenza, può nominare, con apposita determinazione, altro soggetto Responsabile Unico del Procedimento relativamente ad ogni singolo intervento.

3. Nell'ambito del personale ritenuto necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico il Dirigente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, se soggetto diverso, individua con propria determinazione, per ogni singola opera, il personale dipendente della propria struttura organizzativa che dovrà concorrere alla redazione, direzione ed esecuzione del progetto di un'opera, di un lavoro, di un servizio o di una fornitura nonché i collaboratori qualificati del RUP.

4. Per ogni progetto verrà redatta apposita scheda nella quale saranno indicate le percentuali di competenza di ciascuna figura, compresa in ogni singola quota, determinate alla luce degli articoli precedenti.

5. Con la medesima determinazione d'incarico si esplica l'oggetto dello stesso e il tempo assegnato.

6. L'individuazione dei dipendenti coinvolti, sia sotto il profilo numerico che professionale, avverrà tenendo in considerazione la complessità e tipologia delle prestazioni da svolgere;

7. Il Dirigente, di norma, si attiene ai seguenti criteri ai fini del conferimento degli incarichi:

- Valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle qualifiche necessarie, delle competenze e delle capacità professionali;
- Valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
- Rotazione degli incaricati;
- Distribuzione dei carichi di lavoro posti a carico dei dipendenti incaricati rispetto a quelli posti a carico della restante dotazione organica.

8. Con la determina di conferimento il Dirigente Responsabile su proposta del RUP:

- nomina gli incaricati della progettazione, della direzione lavori, collaudo, Responsabile dell'Esecuzione in caso di fornitura o servizi;
- individua i collaboratori qualificati del RUP come da art. 3 che precede;
- specifica quali attività principali e/o di collaborazione qualificata sono attribuite ad eventuali professionisti esterni all'ente;
- specifica la previsione del tempo di lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché la ripartizione delle incentivazioni.

9. La sussistenza dell'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivazione è sempre antecedente all'atto di conferimento dell'incarico al personale interno.

Art. 6 Modalità e tempi per la liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi sarà effettuata a cura del Dirigente del Servizio soltanto a condizione che il progetto dell'opera, l'esecuzione del servizio o la fornitura sia stato appaltato.

2. La liquidazione degli incentivi relativi alla FASE 1 LAVORI potrà essere effettuata solo dopo l'impegno del Provvedimento di aggiudicazione definitiva.

3. La liquidazione degli incentivi relativi alla FASE 2 LAVORI potrà essere effettuata, di norma, dopo il collaudo dell'opera: per particolari opere che richiedono un tempo di esecuzione superiore ad un anno è possibile liquidare parte dell'incentivo calcolato sulla base dell'importo erogato alla ditta appaltatrice.

4. La liquidazione degli incentivi relativi alla FASE 3 SERVIZI E FORNITURE potrà avvenire solo a conclusione delle attività e sulla base dell'attestazione del Responsabile dell'esecuzione, qualora nominato, o del RUP.

5. Il pagamento degli incentivi dovrà essere eseguito a favore del dipendente entro 120 giorni dal provvedimento da parte del Dirigente del Servizio.

6. In ogni caso è consentito al Dirigente del Servizio di discostarsi dalle percentuali proposte dal RUP in fase di individuazione del gruppo di progettazione, laddove in fase di esecuzione siano emersi elementi tali, che non consentano l'attribuzione del compenso ad uno o più componenti in relazione alla reale compartecipazione sia alla fase di progettazione, sia alla fase di esecuzione.

Art. 7 Sicurezza nei cantieri e formazione

1. La Provincia definisce prioritario garantire il principio della sicurezza sui cantieri di propria competenza.

2. Si impegna a formare, attraverso idonei corsi di aggiornamento, le figure degli addetti alla sicurezza nei cantieri in tutte le fasi operative dalla progettazione all'esecuzione, al fine dell'acquisizione dell'abilitazione per il coordinamento della sicurezza e del mantenimento dei requisiti di legge.

Art. 8 Oneri previdenziali e fiscali - competenze

1. In merito agli oneri previdenziali che gravano sull'importo dell'incentivo, gli oneri contributivi previdenziali sono a carico dell'amministrazione per la quota che per legge alla stessa competono e sono dalla stessa finanziati con i fondi della perizia, senza incidere sull'importo dell'incentivo stabilito dalla legge, secondo quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note. 10 aprile 1997.
2. Sull'importo attribuito ai singoli beneficiari gravano la quota degli oneri contributivi a carico del dipendente e le ritenute IRPEF.

Art. 9 Norme finali

1. Il presente regolamento stabilisce la ripartizione degli incentivi da liquidare per incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.
2. Per la liquidazione di incentivi maturati su incarichi avvenuti in precedenza si farà riferimento al regolamento vigente al momento.